



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di [REDACTED]
(cod. fisc. [REDACTED]) e di [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED])

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che la procedura esecutiva indicata di cui si chiede la sospensione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 01/12/2023 ore 09:30.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 21/07/2023

Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe

TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO EX ART. 68 e succ. CCII

Per

[REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]) nato a [REDACTED]
[REDACTED] ed ivi residente alla via Don Nicola Ragno n. 51 e di
[REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]) nata a [REDACTED] il
[REDACTED] ed ivi residente alla Via Don Nicola Ragno n. 51, rappresentati e
difesi dallo scrivente avv. Domenico Maldarelli giusta procura in calce al
presente atto, presso il cui studio in Trani alla Via delle Crociate n.43
eleggono domicilio,

pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it

fax: 0883480556

CONTRO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante, con sede in Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma, Codice
fiscale, Partita IVA 09339391006, pec: bnl@pec.bnlmail.com:

E

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del suo
legale rappresentante p.t., P.IVA 13756881002, con sede in Via Giuseppe
Grezar n. 14, 00142 Roma (RM), pec: protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

E

COMUNE DI TRANI, in persona del Sindaco della Città, con sede alla Via

Tenente Luigi Morrico, 2, 76125 Trani (BT), pec:

protocollo@cert.comune.trani.bt.it

PREMESSO

Che è intenzione dei ricorrenti chiedere la nomina di un professionista che svolga i compiti per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

VERIFICATO CHE

i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

gli istanti sono persone fisiche non soggette a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente Legge e sono qualificabili come soggetti non fallibili;

trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta qui formulata è ammissibile dal punto di vista soggettivo;

i ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;

invero emerge che il debito più rilevante è rappresentato da un contratto di mutuo stipulato con la Banca;

non sono mai stati esdebitati non hanno posto in essere atti in frode ai creditori né hanno mai agito con dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Tutto ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

I ricorrenti, inoltre, si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza.

I coniugi [REDACTED], infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse

finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo, dall'altro, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.

I ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risultano essere stato esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né risulta che abbiano beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

SI PRECISA CHE

I ricorrenti hanno depositato, tramite il sottoscritto procuratore e difensore, presso il Tribunale di Trani istanza per la nomina di professionista che svolgesse i compiti di Gestore della Crisi ai sensi della L. 3/2012, così come successivamente modificata;

a seguito di detta istanza depositata in Cancelleria in data 30.06.2022 è stata nominata nel procedimento rubricato al numero generale di ruolo R.G.VG 1386/2022 la dott.ssa Maria Spinelli, con studio in Latiano (BR) alla P.zza Capitan D'Ippolito n.4, la quale ha accettato l'incarico quale professionista per lo svolgimento dei compiti e per le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;

a seguito delle riforme legislative (entrato in vigore il 15 luglio 2022) la

domanda è stata ripresentata all'Organismo di Composizione della Crisi che ha nominato il nuovo Gestore nella persona del dott. Alberto Muciaccia.

Tanto premesso

il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED], come rappresentati e difesi, propongono il seguente

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
FAMILIARE**

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO:** euro 182.841,26 come richiesto dalla Banca con atto di precetto notificato ai ricorrenti ai quali è seguito atto di pignoramento immobiliare, iscritto a ruolo presso il Tribunale di Trani R.G.Es 121/2022.
Si precisa che durante la pandemia da Sars-Cov2, i ricorrenti hanno legittimamente richiesto alla Banca mutuataria la rinegoziazione della rata del mutuo a fronte di più di 13 anni di pagamenti regolari. La Banca ha espressamente rifiutato tale richiesta (cosa peraltro stabilita dai vari decreti di aiuto emanati dal governo italiano per far fronte alla pandemia).
- **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:** 1) Cartella esattoriale per tari anno 2017 non saldata pari ad euro 639,15 intestata al sig. [REDACTED]; 2) cartella esattoriale per bollo auto 2017 non saldato pari ad euro 270,77 intestata alla sig.ra [REDACTED];
- **COMUNE DI TRANI:** euro 1.992,25 per Tari non pagata per le annualità 2018 – 2019 – 2020.

Di tali crediti nessuno l'unico privilegiato è quello della Banca Nazionale del Lavoro che fa riferimento al mutuo di acquisto dell'immobile, attualmente casa di residenza dei ricorrenti, censito al Catasto urbano del Comune di Trani al foglio 13 particella 315 sub. 8.

ALTRI ELEMENTI: SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Composizione del nucleo familiare: il nucleo familiare dei ricorrenti è composto, oltre che da loro stessi, da tre figli [REDACTED] rispettivamente di anni 9, 7 e 2.

Essendo tutti minorenni sono, com'è chiaro, a carico dei genitori.

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore: i ricorrenti provvedono al pagamento delle utenze (gas, luce ed acqua) nonché alle spese condominiali, oltre che le spese per beni generici ed alimentari per loro stessi e per i figli.

Precisamente:

- acqua €.80,00 ogni due mesi (euro 40,00 al mese)
- condominio €.23,00 al mese
- luce e gas €. 200,00 ogni due mesi (euro 100,00 al mese)
- scuola €.300,00 bimestrali per cancelleria varia e compresa la mensa (euro 150,00 al mese)
- vitto €. 200,00 al mese
- benzina per recarsi al lavoro €.80,00 al mese

In totale le spese mensili ammontano ad €. 593,00

MERITEVOLEZZA

Al momento della richiesta del mutuo cointestato (nel 2007) entrambi i ricorrenti erano dipendenti di una ditta di scarpe di Trani (di Lorenzo Stampacchia).

Con due stipendi riuscivano a soddisfare regolarmente il pagamento della rata del mutuo.

Dopo qualche anno, la ditta di scarpe presso cui lavoravano ha iniziato a ridurre di molto le ore lavorative dei dipendenti, con una forte contrazione della retribuzione per entrambi i coniugi e, all'incirca nel 2010, sia il sig. [REDACTED] che la sig.ra [REDACTED] sono stati licenziati dato che la ditta era in dismissione.

A seguito di tale licenziamento la sig.ra [REDACTED] è rimasta disoccupata e tale stato perdura tutt'ora, fatto salvo quanto precisato innanzi.

In merito al requisito della meritevolezza, il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in Pluris/Cedam, 2021).

E' escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, poiché l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti quanto piuttosto alla perdita del lavoro che ha determinato la sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate del mutuo.

Non vi sono state, come può emergere dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

Anzi, i ricorrenti fanno molti sacrifici e non si concedono nulla se non il minimo indispensabile per vivere.

L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza

MERITO CREDITIZIO

Come detto al momento dell'accensione del mutuo la famiglia godeva di 2 stipendi di complessivi €. 2.400/2.600,00 mensili, e non era nato ancora alcun

figlio.

Gli stipendi erano sufficienti a pagare la rata del mutuo.

Per tale ragione non vi sono censure nei confronti dell'Istituto di credito che ha valutato le capacità reddituali della famiglia trovandole congrue rispetto alla rata concordata.

Non vi è questione sul merito creditizio.

RETRIBUZIONE MENSILE DEL FORNELLI

Il [REDACTED] è stato assunto a tempo indeterminato presso una nuova struttura di ben 13 campi di padel (Padwel Club Trani ssd a r.l. sita su Via Barletta).

Percepisce €.1.400,00 netti in busta.

A tale importo va aggiunta la somma di €. 751,10 mensili che percepisce dall'Inps a titolo di sussidio per i figli minorenni (assegno unico) e che percepirà fino alla maggiore età dei figli che sono ancora piccoli.

Oltre a tali importi il [REDACTED] percepisce un bonus benzina di €. 50,00 mensili.

La moglie, invece, fa piccoli e saltuari lavoretti di pulizia di B&B a chiamata, per arrotondare, ma di poche ore settimanali facendo il possibile (oltre alla cura dei figli e della casa) per aumentare il budget familiare.

Detratte le spese sopra elencate residua un importo variabile da cui vanno ulteriormente detratte le spese per i vestiti e per qualche piccolo acquisto per i figli.

L'importo di euro 500,00 mensili può comunque essere destinato al piano e ai creditori.

Di sicuro l'importo della rata del mutuo che era di euro 1.000,00 non è più sostenibile.

Il mutuo era di 30 anni e di questi sono stati pagati regolarmente ben 13 anni.

Questo dato rileva ai fini della durata del piano.

Un solo anno è stato di sospensione.

Per due anni il [REDACTED] non è riuscito a far fronte al pagamento del mutuo perché con il reddito di cittadinanza di euro 800,00 mensili percepiti riusciva a mala pena a coprire le spese vitali per sé e per la propria famiglia.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il perito stimatore geom. Ciciriello Sabino, nominato nella procedura RG 121/2022 Es. Imm., ha valutato l'immobile oggetto dell'espropriazione in €. 153.187,50.

Preliminarmente si osserva che vanno tenuti presenti alcuni principi già espressi dal Tribunale di Trani in ipotesi come quella di specie e, precisamente, i seguenti.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione.

L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella

di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di circa € 153.187,50, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 114.890,25 e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che può essere ragionevolmente proposto il pagamento di **€ 86.167,69 per il creditore ipotecario** (pari a circa il **56,25% del credito** e una falcidia del 43,75%), oltre al pagamento (sia pure leggermente falcidiato) dell'altro creditore, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio del creditore ipotecario rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento.

Considerato che oltre all'immobile il [REDACTED] possiede solo un'autovettura Fiat Punto immatricolata nel 2005 di alcun valore e che gli serve per recarsi al lavoro, l'unica alternativa liquidatoria è data dall'immobile che costituisce casa di abitazione, prima casa, e che il [REDACTED] intende salvare.

In conclusione in fase di vendita l'offerta minima avrebbe la decurtazione del 25% prevista dalla legge e si può ipotizzare ciò che comunemente accade ossia un

secondo tentativo di vendita e una ulteriore falcidia, per non parlare delle spese di esecuzione che sono molto alte, com'è notorio.

Il creditore ipotecario riuscirebbe, dopo esborso di denaro e tempi lunghi di una esecuzione, a ricavare non più del 50% del suddetto valore sempre che sia confermato in sede di stima nella esecuzione perché è pure noto che i periti già applicano detrazioni.

Per tale ragione egli mette a disposizione l'importo di €. 98.963,17 così ripartito:

- **euro 86.500,00 alla BNL** (a fronte del maggior credito pari ad euro 182.841,26),
- **euro 1.000,00 al Comune di Trani** (a fronte del maggior credito pari ad euro 1.992,25);
- **euro 500,00 all'Agenzia dell'Entrate – Riscossione** (a fronte del maggior credito pari ad euro 909,92)
- **spese dell'OCC in prededuzione pari ad euro 8.986,21 oltre Iva (euro 10.963,17) con le seguenti modalità:**
- euro 5.000,00 al momento del deposito in Tribunale (a copertura delle spese in prededuzione, in conto alle somme liquidate in favore dell'OCC nominato= complessivi euro 8.986,21 oltre Iva, a detrarsi quelle versate).
- euro 500,00 al mese, con rate costanti e continuative, fino al raggiungimento della differenza dovuta.

Posto che le prime rate saranno versate nei confronti dell'OCC, al termine del pagamento integrale del compenso spettante all'OCC inizieranno a decorrere, in successione, le rate in favore del Comune di Trani (n. 2 rate), all'estinzione nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione (n. 1 rata) ed all'estinzione alla Banca Nazionale del Lavoro fino al raggiungimento dell'importo indicato nel presente piano.

Per tale ragione le rate saranno così versate:

- 1) al momento del deposito in Tribunale: versamento di euro 5.000,00 da versarsi all'OCC di Trani;

- 2) da rata 1 a rata 12: euro 500,00 mensili da corrispondersi in favore dell'OCC di Trani a saldo del compenso maturato (la rata n. 12 sarà di importo pari ad euro 463,17 e non 500,00);
- 3) rata 13 e 14: euro 500,00 mensili da corrispondersi in favore del Comune di Trani;
- 4) rata 15: euro 500,00 da versarsi ad Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 5) da rata 16 a rata 188: euro 500,00 mensili da corrispondersi in favore della BNL.

DURATA DEL PIANO

Come è stato chiarito, il mutuo era della durata di 30 anni.

A fronte di una durata così lunga è ragionevole prevedere la durata del piano di 188 mesi pari a 15 anni e 7 mesi considerata anche la giovane età dei ricorrenti.

Tale durata è inferiore a quella del mutuo.

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della l. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della l. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale

strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che come detto è in linea con la durata del residuo mutuo ed è compatibile con la giovane età dei proponenti.

Per tutto quanto sopra, i sigg.ri [REDACTED], come sopra rappresentati difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori come di seguito specificato:

- euro 86.500,00 alla BNL,
- euro 1.000,00 al Comune di Trani;
- euro 500,00 all'Agenzia dell'Entrate - Riscossione
- spese dell'OCC in prededuzione pari ad euro 8.986,21 oltre Iva (euro 10.963,17)

Durata del piano 15 anni e 7 mesi.

SI CHIEDE SOSPENDERSI LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA IMMOBILIARE PENDENTE. RG 121/2022 Es. Imm.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € 98.963,17.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Si allegano i documenti richiamati.

Con osservanza,

Trani, data del deposito.

SIG. _____

SIG.RA _____

AVV. DOMENICO MALDARELLI



Firmato digitalmente da:
DOMENICO MALDARELLI
Firmato il 17/07/2023 15:04
Seriali Certificato: 5102361096038079443
Valido dal 13/03/2023 al 13/03/2026
Italo Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Alberto Muciaccia

Dottore Commercialista

Via N. de Roggiero, 75 76125 - TRANI

pec: albertomuciaccia@odcectrani.it

Tribunale di Trani

Procedura familiare *ex art.* 66

Relazione *ex art.* 68, secondo comma,

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

O.C.C. di Trani

procedimento n. 58/2022

Indice generale

Premessa.....	3
Descrizione del nucleo familiare.....	4
Situazione reddituale e patrimoniale.....	5
Verifiche del Gestore sulle banche dati.....	8
Presupposti soggettivi e oggettivi dei ricorrenti.....	13
Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.....	15
Ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.....	17
Osservazioni sulle valutazione del merito creditizio.....	20
Sintesi del Piano di ristrutturazione proposto.....	21
Convenienza del Piano rispetto all'ipotesi liquidatoria.....	25
Valutazioni sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo del Piano.....	27
Giudizio sul Piano di ristrutturazione proposto.....	29
Allegati.....	31

Premessa

Il sottoscritto dott. Alberto Muciaccia, nato a Trani il 04/06/1972, C.F. MCCLRT72H04L328R, iscritto al n. 719/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, con studio professionale a Trani in via Nicola de Roggiero 75, è stato nominato, con p.e.c. del 07/12/2022, Gestore per la procedura familiare di ristrutturazione del debito, protocollata al nr. 58 del 2022 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani "O.C.C. di Trani", promossa dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED], assistiti per la suddetta procedura dall'avv. Domenico Maldarelli che ha sottoscritto il Piano di ristrutturazione dei debiti.

L'accettazione dell'incarico è avvenuta a mezzo p.e.c. inviata al "OCC di Trani" in data 07/12/2022, insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, assenza di situazioni di incompatibilità e decadenza e di possesso della polizza R.C. professionale quale gestore della crisi da sovraindebitamento, rinnovata e attualmente con scadenza 31/12/2023.

Descrizione del nucleo familiare

I coniugi [REDACTED] che hanno proposto la procedura familiare *ex art. 66 c.c.i.i.* si sono sposati il 27/07/2007 e, oggi, il loro nucleo familiare è così composto:

[REDACTED], nato a [REDACTED], di 43 anni, c.f.

[REDACTED];

[REDACTED], nata a [REDACTED], di 44 anni, c.f.

[REDACTED];

[REDACTED], nato a [REDACTED], primo figlio di 10 anni, c.f. [REDACTED];

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], secondo figlio di 8 anni, c.f. [REDACTED];

[REDACTED], nato a [REDACTED], terzo figlio di 3 anni, c.f. [REDACTED]

La famiglia risiede a Trani in via don Nicola Ragno n. 51, nella casa di proprietà al 50% di ciascun coniuge su cui grava un mutuo contratto con la B.N.L. s.p.a. contestuale all'atto di acquisto del 19/03/2008.

Situazione reddituale e patrimoniale

Allo stato attuale la famiglia vive del reddito prodotto da [REDACTED] che ha, a partire da febbraio 2023, un contratto di collaborazione a tempo indeterminato reso a favore della società sportiva dilettantistica Padwel Club Trani s.s.d. a r.l., sita a Trani in contrada Fontanelle II, n. 19, con codice fiscale 08738750721.

Il contratto prevede una retribuzione lorda di 1.400,00 per 12 mensilità (16.800,00 annui) ed è inquadrato nella disciplina speciale e di favore prevista per il lavoratori delle società sportive dilettantistiche con una soglia di esenzione da Irpef di 15 mila euro annui e agevolazioni anche per il prelievo contributivo.

La [REDACTED], invece, svolge l'attività di madre e casalinga fornendo per questa via un valido sostegno alla famiglia, realizzando delle importanti economie.

Inoltre, la [REDACTED] ha riferito, in sede di incontro con il Gestore, di svolgere, con prestazioni occasionali, servizi di pulizia presso un b&b di Trani, ottenendo di conseguenza delle remunerazioni che mediamente si aggirano sulla cifra di circa 200,00 euro mensili.

Oltre il reddito da lavoro, [REDACTED] percepisce dall'Inps l'assegno unico universale per il mantenimento dei 3 figli, percepibile fino al compimento del 21esimo anno di età, che attualmente è determinato nella misura di 754,10; misura che nel tempo subirà variazioni di adeguamento al costo della vita e al valore Isee della famiglia.

A fronte delle entrate reddituali certe del [REDACTED], nel Piano sono indicate le seguenti spese mensili per il mantenimento della famiglia:

consumi di acqua	40,00 mensili
condominio	26,00 mensili
luce e gas	100,00 mensili
mensa e spese scolastiche	150,00 mensili
benzina per andare a lavoro	80,00 mensili
vitto	1.000,00 mensili
spese mediche, T.A.R.I., imprevisti	250,00 mensili
TOTALE spese	1.616,00 mensili

Il patrimonio della famiglia è rappresentato dall'immobile, casa di abitazione, di proprietà al 50% dei coniugi, sito a Trani in via Don Nicola Ragno n. 51, al piano 1, catastalmente identificato con Foglio 13, Particella 315, Sub 8, Categoria A/3 e con rendita pari a 244,03.

L'immobile risulta periziato in data 17/03/2023 nell'ambito della procedura di espropriazione dell'immobile R.G. Es nr. 121/2022, promossa dal creditore ipotecario B.N.L. s.p.a. innanzi al Tribunale di Trani.

Il valore attribuito per la vendita giudiziaria è pari a euro 153.187,50.

Oltre il sopracitato immobile, il patrimonio della famiglia è composto da un'autovettura Fiat Punto, targata CW474KB, immatricolata nel 2005, acquistata nel 2019 da [REDACTED].

Si può validamente ritenere trascurabile il valore patrimoniale di tale autovettura, in considerazione del modello e degli anni trascorsi dall'immatricolazione, ben 18 anni.

Verifiche del Gestore sulle banche dati

Il Gestore ha provveduto ad inoltrare una p.e.c. ai principali Enti Pubblici per ottenere la precisazione di un eventuale credito.

L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale B.A.T., con p.e.c. del 02/05/2023 ha inoltrato la precisazione di non aver crediti nei confronti dei coniugi [REDACTED].

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, direzione regionale Puglia, con p.e.c. del 02/05/2023 ha inoltrato la precisazione del credito nei confronti di Fornelli per una cartella esattoriale scaduta dell'importo di 639,15, relativa alla T.A.R.I. del Comune di Trani per l'anno 2017.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, direzione regionale Puglia, con p.e.c. del 03/05/2023 ha inoltrato la precisazione del credito nei confronti di [REDACTED] per una cartella esattoriale scaduta dell'importo di 270,77, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017.

Il Comune di Trani con p.e.c. del 05/04/2023 ha inoltrato la precisazione del credito nei confronti di [REDACTED] dell'importo di 1.992,25, relativo alla T.A.R.I. per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021.

L'INAIL, sede di Barletta, con p.e.c. del 06/06/2023 ha inoltrato la precisazione di non aver crediti nei confronti dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED].

Non sono pervenute, seppur sollecitate, precisazioni da parte dell'Inps e della Regione Puglia.

Si ritiene validamente di poter escludere che ci siano altre debitorie oltre quelle precisate, in considerazione della natura dei coniugi e in ragione di quanto affermato nel Piano proposto e di quanto dichiarato dagli stessi coniugi nel colloquio avuto con il Gestore.

Il Gestore ha, inoltre, svolto l'attività di verifica delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi [REDACTED] attraverso la consultazione dei dati risultanti dalle varie banche dati.

Le verifiche sono state svolte con la collaborazione dell'avv. Maldarelli che ha assistito i coniugi per la presentazione del Piano ed ha provveduto a consegnare al Gestore alcuni documenti ottenuti anche con la collaborazione dei coniugi che hanno effettuato gli accessi con le loro identità Spid.

Sono state consegnate le interrogazioni effettuate presso Banca d'Italia – Centrale rischi; Banca d'Italia – Centrale d'allarme interbancaria e CRIF.

Da tali interrogazioni emerge il mutuo contratto con la B.N.L. s.p.a. cointestato al 50% dai coniugi [REDACTED] e, inoltre, una garanzia personale prestata da [REDACTED] a favore della sorella [REDACTED] e il cognato [REDACTED], a garanzia del loro mutuo ipotecario.

La garanzia risulta attualmente prestata per un importo di circa 44 mila euro, e riguarda un mutuo su cui residuano solo circa 6 anni di rate da versare, che viene pagato regolarmente, essendo il [REDACTED] anche titolare di una pensione, come risulta da un'autocertificazione sottoscritta da [REDACTED].

Per completare le verifiche, attraverso l'uso dello Spid di [REDACTED] sono state recuperate tutte le dichiarazioni fiscali degli anni precedenti, presentate nella forma del *modello 730 congiunto*, che include i redditi di Servedio che, tuttavia, negli ultimi 5 anni visionati (2018 – 2021) non ha mai percepito alcun reddito se non la rendita catastale dell'abitazione principale di cui è proprietaria al 50%.

[REDACTED] negli ultimi 7 anni visualizzati (2015 – 2021) ha dichiarato sempre solo redditi da lavoro dipendente e assimilati, derivanti da diversi datori di lavoro, per tipologie contrattuali mai a tempo indeterminato, nella misura che si evince dal prospetto seguente:

Anno	reddito imponibile
2015	2.250,00
2016	6.431,00
2017	3.970,00
2018	1.795,00
2019	2.492,00
2020	1.752,00
2021	19.827,00

Nel 2022, pur non essendo ancora disponibile la dichiarazione dei redditi, sono presenti nel cassetto fiscale di Fornelli 3 certificazioni di sostituti d'imposta che attestano redditi da lavoro dipendente e assimilati pari a 5.408,00, incluso 4.027,00 di indennità di disoccupazione erogata dall'Inps.

Nella certificazione CU dell'Inps per i redditi erogati nel 2022 sono certificati anche redditi esenti per 12.904,00 derivanti da reddito di cittadinanza e assegno unico per i 3 figli minori.

Infine, sono state effettuate verifiche sui conti bancari utilizzati dalla famiglia che, secondo dichiarazione dei coniugi, dal 2021 consistono nel conto *Postepay* di cui hanno prodotto gli estratti conto.

In precedenza, i coniugi hanno dichiarato che utilizzavano il conto presso la B.N.L. s.p.a. su cui era addebitata la rata di mutuo e che non è stato più utilizzato dal febbraio 2020, epoca in cui non è stata più pagata la rata.

Dagli estratti conto bancari della *Postepay* ricevuti non risultano effettuate operazioni anomale, bensì solo operazioni compatibili con i redditi dichiarati e le spese di famiglia.

Presupposti soggettivi e oggettivi dei ricorrenti

Sotto il profilo soggettivo, come riportato nel Piano, i coniugi [REDACTED] [REDACTED] sono persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, da questi mai esercitata.

Di conseguenza, si tratta di persone fisiche non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Come indicato nel Piano proposto, i ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d. lgs. 14/2019.

Infine, sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti non hanno mai fatto ricorso al beneficio della esdebitazione e non risulta abbiano determinato la loro attuale situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sotto il profilo oggettivo, è evidente lo stato di sovraindebitamento dei coniugi, così come definito nell'art. 2 c.c.i.i..

Infatti, i coniugi hanno contratto il mutuo ipotecario per l'acquisto della loro casa di abitazione nel marzo del 2008, epoca in cui potevano godere di due stipendi da lavoro dipendente, e hanno pagato finché hanno potuto la rata, inizialmente fissata a 907,62 mensili, destinata ad aumentare fino a 1.143,34 mensili nell'epoca attuale, secondo il piano di ammortamento del mutuo.

Successivamente, è intervenuta dapprima la perdita del lavoro per entrambi i coniugi a causa della cessazione di ogni attività dell'impresa presso cui lavoravano e, poi, le difficoltà riscontrate nella ricerca di una nuova occupazione per Fornelli atteso che invece alla Servedio tale possibilità era preclusa per aver dovuto partorire e accudire nei primi anni di vita i 3 figli nati negli ultimi 10 anni.

Venuto meno gli stipendi da operai di entrambi e con il solo reddito esiguo di [REDACTED], che è stato verificato dal 2015, si è verificata la sproporzione tra le entrate disponibili e le obbligazioni assunte e, pertanto, i coniugi [REDACTED] non hanno più potuto pagare la rata mensile del mutuo, accumulando inoltre qualche altro piccolo debito di origine tributaria.

Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni

La causa dell'indebitamento è senz'altro individuata nel venir meno dell'attività di lavoro dipendente che entrambi i coniugi svolgevano all'epoca, marzo 2008, in cui hanno contratto un mutuo con B.N.L. s.p.a. per ottenere la somma di 175 mila euro da utilizzare per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia neo costituita con il matrimonio avvenuto pochi mesi prima.

Il mutuo è stato contratto per 30 anni con una rata mensile destinata a salire ogni 5 anni e, per l'esattezza, 907,62 inizialmente, 980,23 a partire dalla 61esima rata, 1.058,65 dalla 121esima rata, 1.143,34 dalla 181esima rata, 1.234,81 dalla 241esima rata e 1.333,59 dalla 301esima rata.

Un mutuo pesante, con una rata comunque impegnativa, che prevedeva alla fine dei trent'anni oltre alla restituzione del capitale di 175.000,00 anche interessi per 223.817,21 per un totale di denaro da restituire attraverso le 360 rate mensili pari a euro 398.817,21.

Se all'epoca del contratto il mutuo poteva essere sostenibile, essendo pagato mediante i due salari da operaio calzaturiero che percepivano entrambi i coniugi che non avevano figli, solo pochi anni dopo entrambi hanno perso il posto di lavoro e hanno avuto difficoltà a trovare lavoro in altre imprese del settore a causa della crisi che il settore calzaturiero ha accusato proprio dopo la crisi del 2008; per cui molte imprese di Trani e di Barletta hanno definitivamente cessato l'attività o hanno ridotto il personale per i mutati scenari di mercato.

In merito a tali difficoltà, si osserva che [REDACTED] ha sempre cercato un lavoro e ha maturato diverse esperienze, esclusivamente legate a contratti di lavoro a tempo determinato o interinale.

Invece, [REDACTED] dal 2013 si è dedicata alla cura nei primi anni di vita dei 3 figli sino ai giorni attuali, avendo l'ultimo figlio 3 anni.

Pertanto, con le difficoltà a trovare un lavoro stabile e sufficientemente remunerativo da parte di [REDACTED], unitamente alle maggiori esigenze di sostentamento della famiglia con la nascita dei 3 figli e la conseguente impossibilità a ricercare un lavoro da parte di [REDACTED], appare evidente come si sia potuto creare lo squilibrio tra le entrate reddituali disponibili e le obbligazioni assunte nel passato.

Ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

Risulta evidente che la principale obbligazione assunta dai coniugi riguarda il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa di abitazione della loro famiglia in un'epoca in cui entrambi avevano uno salario da operaio del settore calzaturiero e non avevano figli.

Successivamente, entrambi i coniugi perdono il lavoro nel settore calzaturiero e la ██████ termina di lavorare con il finire del 2011 e nel marzo del 2013 dà alla luce il primo figlio.

██████ continua a cercare un impiego, anche al di fuori del settore calzaturiero, e trova sempre occasioni di lavoro dipendente a tempo determinato oppure come lavoratore somministrato di agenzia di lavoro interinale.

Come riferisce il ██████, il mutuo viene pagato con fatica fino a circa il 2020, anno in cui arriva la pandemia da Covid-19, anche mediante prelevamenti dal conto corrente da parte della Banca per importi parziali, man mano che trovava somme disponibili.

Appare evidente che la buona volontà di [REDACTED] di portare avanti l'oneroso mutuo e far crescere e sviluppare la propria famiglia non sia stata sufficiente in considerazione delle evidenti difficoltà a trovare un impiego stabile sufficientemente remunerativo e dell'elevato importo della rata mensile.

I redditi percepiti, che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, evidenziano l'impossibilità di far fronte all'obbligazione del mutuo e, addirittura, anche di sostenere la famiglia.

Probabilmente le entrate non erano sufficienti a sostenere la famiglia già prima dell'intervenuta interruzione dei pagamenti delle rate.

Il blocco dei pagamenti delle rate del mutuo appare come una resa di fronte a un'obbligazione chiaramente insostenibile senza la percezione di almeno due stipendi congrui che per le ragioni ampiamente esposte non potevano essere in alcun modo percepiti.

Situazione di insostenibilità presente ancora oggi, considerato che solo [REDACTED] ha ritrovato un lavoro a tempo indeterminato.

Infatti, l'attuale stipendio derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di circa 1.400,00 euro al mese comunque non consentirebbe di far fronte all'obbligazione della rata del mutuo così come concepito all'atto della concessione nel marzo del 2008.

Infine, occorre osservare che, nonostante la sproporzione tra le poche entrate e l'obbligazione del mutuo, sostenuta oltremodo finché possibile, i coniugi [REDACTED] non hanno accumulato altri debiti se non per il mancato pagamento della T.A.R.I. e un solo anno di “*bollo*” auto.

Ciò evidenzia una condotta diligente, nel non aver fatto ricorso a ulteriore indebitamento per sostenere il mutuo e uno spirito, probabilmente sostenuto dall'ambiente familiare trattandosi di una giovane coppia con figli appena nati, improntato a rispettare gli impegni assunti anche con grandi sacrifici e mantenendo un tenore di vita modesto consono alla condizione economica dei tempi.

Osservazioni sulle valutazione del merito creditizio

Il Piano proposto riferisce che all'epoca della concessione del mutuo i coniugi [REDACTED] erano in grado di sostenere regolarmente il pagamento delle rate poiché lavoravano entrambi, percepivano due stipendi complessivamente di circa 2.400,00/2.600,00 e non era nato ancora alcun figlio.

Quindi, nel Piano espressamente è dichiarato che *“non vi sono censure nei confronti dell'Istituto di credito che ha valutato le capacità reddituali della famiglia, trovandole congrue rispetto alla rata concordata”*.

Sintesi del Piano di ristrutturazione proposto

Il Piano di ristrutturazione sottoposto all'attenzione del Gestore parte dalla necessità di mantenere la proprietà della casa in cui risiede la famiglia composta dai coniugi e dai loro 3 figli minori.

In occasione della perizia di stima, nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare n. 121/2022, la casa di proprietà dei coniugi è stata valutata per euro 153.187,50.

A fronte di tale valutazione il credito preteso dalla B.N.L. s.p.a., creditore ipotecario per il mutuo concesso all'epoca dell'acquisto dell'immobile, ammonta a euro 182.841,26 come indicato nell'atto di precetto del 07/03/2022.

I debiti complessivi della famiglia sono qui riepilogati:

Precetto B.N.L. [REDACTED]	182.841,26
Cartella Agenzia Riscossione [REDACTED]	639,15
Cartella Agenzia Riscossione [REDACTED]	270,77
Comune di Trani [REDACTED]	1.992,25
Totale debiti	185.743,43

Oltre i debiti citati il Piano considera i costi prededucibili della procedura da corrispondere all'O.C.C. Trani quantificati in 8.986,21 + I.V.A. 22% = 10.963,17.

Il Piano prevede di corrispondere una rata mensile di euro 500,00 a favore dei creditori per la durata di 188 mesi, pari a 15 anni e 7 mesi.

Le risorse mensili sono recuperate dalle entrate mensili meno le spese di famiglia secondo il seguente prospetto:

Entrate mensili		Spese mensili	
stipendio Fornelli	1.400,00	consumi di acqua	40,00
assegno unico Inps	754,10	condominio	26,00
		luce e gas	100,00
		mensa e spese scolastiche	150,00
		benzina per andare a lavoro	80,00
		vitto	1.000,00
		mediche, T.A.R.I., imprevisti	250,00
Totale Entrate	2.154,10	Totale Spese	1.646,00
		Rata per il Piano	500,00
Totale	2.154,10	Totale	2.146,00

Considerata la possibilità per la famiglia di mettere a disposizione del Piano di ristrutturazione dei debiti una rata mensile di 500,00, il Piano propone di offrire ai creditori le seguenti somme:

10.963,17 all'O.C.C. Di Trani al 100% in prededuzione;

86.500,00 al creditore ipotecario B.N.L. a fronte del credito di 182.841,26, con falcidia del 52,69%;

1.000,00 al Comune di Trani a fronte del credito di 1.992,25, con falcidia del 49,80%;

500,00 all'Agenzia della Riscossione a fronte del credito complessivo di XXXXXXXXXX di 909,92, con falcidia del 45,05%

Il Piano è chiaramente orientato ad offrire un'alternativa valida al principale creditore ipotecario rispetto all'ipotesi liquidatoria e contestualmente garantisce all'incirca la stessa percentuale di soddisfacimento proposta al creditore ipotecario anche agli altri pochi creditori di tipo tributario.

Le modalità di erogazione nel Piano sono così previste:

1° step al momento del deposito del Piano

- 5.000,00 da versare in favore dell'O.C.C., utilizzando somme già accantonate dalla famiglia in previsione;

2° step dopo l'omologazione del Piano

- 500,00 mensili,, da rata 1 a rata 12 da corrispondere in favore dell'O.C.C. fino a saldo del compenso spettante, per tale ragione la rata 12 sarà pari a 219,17;

- 500,00 mensili da rata 13 a rata 14 da corrispondere in favore del Comune di Trani;
- 500,00 mensile per rata 15 da corrispondere in favore dell'Agenzia della Riscossione;
- 500,00 mensili da rata 16 a rata 188 da corrispondere in favore di B.N.L. s.p.a..

Convenienza del Piano rispetto all'ipotesi liquidatoria

Il Piano di ristrutturazione dei debiti è proposto dopo l'avvio della procedura di espropriazione immobiliare R.G. 121/2022 promossa dalla Banca B.N.L. s.p.a..

Nell'ambito della citata procedura è stata effettuata la perizia dall'ing. Sabino Ciciriello che ha determinato il valore dell'immobile ipotecato pari a 153.187,50.

Il Piano considera verosimile che nelle procedure esecutive è improbabile che il bene immobile possa essere aggiudicato al valore di perizia o addirittura a un valore superiore.

L'ipotesi più verosimile presa in considerazione è quella che per l'aggiudicazione del bene possano servire due o tre tentativi d'asta.

Basandosi su tale ipotesi, poi, il Piano considera che l'offerta minima del primo tentativo di vendita sarebbe ridotta fino a un quarto, cioè pari a 114.890,25, e nel caso di secondo tentativo di vendita l'offerta minima sarebbe ridotta di un ulteriore quarto sul prezzo di partenza, cioè pari a 86.167,69.

Ecco che il Piano propone il soddisfacimento del creditore ipotecario per la cifra di 86.500,00, ossia pari al ricavato ottenibile dal secondo tentativo di vendita senza dover sostenere i costi della procedura esecutiva.

Inoltre, dal Piano si osserva che il tempo di attesa proposto alla Banca per iniziare a percepire la rata mensile di 500,00, fissato a partire dalla 16esima rata, dopo poco più un anno, sarebbe un tempo pari se non inferiore ai tempi di completamento della procedura di espropriazione immobiliare.

E, infine, il tempo lungo proposto per completare il pagamento, poco più di 15 anni, ricondurrebbe la ristrutturazione del debito ai tempi previsti nel mutuo contratto nel 2008 per 30 anni.

Valutazioni sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo del Piano

Il sottoscritto Gestore esprime una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione posta a corredo del Piano, dopo averne fatto attenta analisi.

Vale evidenziare che la documentazione in questione è stata reperita nel tempo che è risultato necessario affinché fossero svolte tutte le verifiche documentali che il Gestore ha ritenuto opportuno effettuare.

Infatti, si sono resi necessari alcuni mesi per integrare la documentazione richiesta dal Gestore che si è aggiunta ad una iniziale documentazione posta a corredo di una prima ipotesi di Piano di ristrutturazione.

In particolare, si sottolinea che alcuni documenti sono stati richiesti per verificare che l'attuale condizione economica della famiglia, mutata dall'inizio del 2023 con l'assunzione a tempo indeterminato e la percezione dello stipendio di circa 1.400,00 al mese da parte di [REDACTED] sia in linea con la fattibilità del Piano.

Si è verificato che allo stato attuale i coniugi [REDACTED] sono in regola con i pagamenti condominiali come da attestazione dell'amministratore di condominio, hanno regolarmente pagato la T.A.R.I. del 2022 e la tassa di proprietà dell'auto del 2021 e del 2022 e, infine, sono in regola con il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas.

Con tale accertamento si è avuta una prova che in questo momento i coniugi appaiono in grado di poter sostenere la rata mensile proposta per la ristrutturazione del debito con le normali economie.

Giudizio sul Piano di ristrutturazione proposto

Una prima considerazione da fare riguarda la durata del Piano pari a circa 15 anni e, in merito, occorre evidenziare sia la giovane età dei coniugi [REDACTED], sia la tenera età dei loro tre figli.

In pratica il Piano si sviluppa per tutta l'età lavorativa dei coniugi e per tutta l'età scolastica dei figli: fino a circa i vent'anni.

Si sviluppa, quindi, lungo anni di vita in cui verosimilmente le condizioni e le esigenze familiari attuali possono essere considerate sempre all'incirca le stesse.

Occorre, poi, considerare il contenuto economico del Piano che impone alla famiglia dei coniugi [REDACTED] sicuramente dei sacrifici per mettere a disposizione tutti i mesi la somma di 500,00.

A tal proposito, si evidenzia che le spese di famiglia quantificate in circa 1.650,00 sono congrue considerato che la soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat per il 2021, ultimo anno disponibile sul sito internet dell'Istituto, è pari a 1.407,82 per un nucleo familiare con le stesse caratteristiche della famiglia [REDACTED] residente nel sud Italia.

Sul lato delle entrate, l'attuale impiego a tempo indeterminato con stipendio da 1.400,00 e l'assegno unico universale concesso per i tre figli fino al compimento del 21esimo anno di età possono garantire la sostenibilità del Piano così come proposto.

In prospettiva futura, la sostenibilità del Piano non può prescindere dall'impiego di [REDACTED] e dall'assegno per il mantenimento dei figli, sempre previsto dalle leggi italiane seppur spesso rivisto nella misura.

Infine, non è trascurabile il valore della propensione dei coniugi [REDACTED] a mantenere un tenore di vita essenziale e a realizzare importanti economie; in particolare con la [REDACTED] che contribuisce a sostenere il bilancio familiare.

In conclusione, per le diverse ragioni esposte nei capitoli della presente relazione, il sottoscritto Gestore ritiene che il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia verosimilmente sostenibile e possa offrire ai creditori un migliore soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa liquidatoria.

Trani, 17 luglio 2023

O.C.C. di Trani – il Gestore nominato

dott. Alberto Muciaccia